



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Prot. n. 16711/2021.

Ordinanza n. 51/2021

Garda, li 2.12.2021.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Premesso che:

- Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;
- Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Da lunedì 7 giugno 2021 il Veneto è inserito in zona bianca, come disposto da Ordinanza della Regione Veneto e confermata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 giugno 2021;
- Il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";
- Il Consiglio dei Ministri n. 30, con D.L. 23 luglio 2021 n. 105, ha deliberato di prorogare **fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale** e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni;
- Il D.L. n. 52/2021 all'art. 9-bis recita che "A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso alle sagre e alle fiere (lett. e) c. 1 art.9 - bis)";
- Considerato che da giovedì 2 dicembre e fino al 31 dicembre 2021 la città di Garda, sarà interessata da eventi tra cui il "Mercatino di Natale", con l'arrivo di decine di migliaia di visitatori, anche provenienti da fuori Regione e con possibili assembramenti

Ritenuto che:

- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;
- nel corso dei "Mercatino di Natale" in particolare, potrebbero crearsi situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;

- è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AUSSL 9;

Tenuto conto che il "Mercatino di Natale" interesserà il Lungolago Regina Adelaide, dove sono presenti stand e chioschi dove è previsto che ci siano migliaia di pedoni in movimento;

Ritenuto, pertanto, necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina sul lungolago, nelle piazze e in tutte le situazioni all'interno del Centro Storico, in cui non è possibile mantenere il distanziamento;

Vista:

l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca» ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che:

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 11 novembre, è stato richiesto alle Amministrazioni Comunali di adottare una specifica ordinanza che obblighi l'utilizzo della mascherina in occasione delle manifestazioni natalizie, in particolare quelle dei "Mercatini di Natale";

- Letto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, da giovedì 2 dicembre a venerdì 31 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 24.00, sul lungolago Regina Adelaide e in Centro Storico e in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale ;
- 2) nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

RICORDA

Che gli operatori commerciali del "Mercatino di Natale " devono essere in possesso di Green Pass, ai sensi del D.L. 52/2021;

DISPONE

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Verona;
- alla Questura di Verona;
- al Comando Provinciale Arma Carabinieri;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza; al Comando Polizia Locale;
- al Direttore Generale ASLL9 "Scaligera"

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

COMUNICA

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, decreto-legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Si dà atto che la presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta all'obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n. 241 del 1990.

IL SINDACO

Davide Bendinelli

